


***Osservazioni ed emendamenti***

***Parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali".***

***Conferenza unificata***

***Roma, 22 settembre 2021***



## OSSERVAZIONI

Il DL 121/21 reca disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (articoli 1-8).

Il provvedimento, inoltre, completa il quadro normativo relativo all'attuazione del PNRR con norme sulle modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, disposizioni urgenti in materia di progettazione territoriale e investimenti, interventi per la realizzazione degli investimenti nei Comuni, disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale.

Nell'esprimere il parere favorevole l'UPI, relativamente alle problematiche di diretto interesse per le Province, evidenzia la necessità di prevedere nell'ambito del disegno di legge di conversione del decreto 121/21:

- una norma che armonizzi a due anni i termini di prescrizione per i risarcimenti dei danni connessi alla circolazione dei veicoli nelle strade, anche quando il danno dipenda dalle condizioni delle strade;
- la previsione dell'intesa in Conferenza unificata e non in Conferenza Stato-Regioni per gli interventi di perequazione infrastrutturale.





## EMENDAMENTI

**Disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121  
(AC 3278)**

### Art. 1

**(Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli e  
di specifiche categorie di utenti)**

All'articolo 1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

“6-bis. All'articolo 2947, comma 2, del codice civile sono aggiunti alla fine i seguenti periodi: “Si prescrive altresì in due anni il diritto al risarcimento del danno cagionato dalle strade gestite dalle amministrazioni pubbliche. La denuncia di sinistro deve pervenire entro sessanta giorni dal fatto lesivo, pena l'improcedibilità della successiva azione giudiziale.”

### Articolo 15

**(Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale)**

All'articolo 15, nelle modifiche all'articolo 22 della legge 4 maggio 2009, n. 42, al comma 1-quater sostituire le parole “ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano” con le parole “in Conferenza unificata”.

Di conseguenza, sopprimere l'ultimo periodo del comma.

